



**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SECONDA SEZIONE**

Il Giudice designato dott.ssa Silvia Rizzuto

Nel procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII promosso da  
s.r.l. rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_

Letto il ricorso depositato in data 1.9.2022

Sentito il ricorrente, il creditore costituito e l'esperto all'udienza del 29.9.2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La società ricorrente in data 8.8.2022 ha depositato istanza di nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 17 CCII chiedendo contestualmente l'applicazione delle misure protettive del patrimonio previste dall'art. 18 CCII; in data 26.8.2022 è stato nominato, in qualità di esperto, il dott. \_\_\_\_\_; il successivo 29.8.2022 il dott. \_\_\_\_\_ ha accettato l'incarico e in data 30.8.2022 accettazione e istanza di applicazione delle misure protettive sono state pubblicate nel Registro Imprese.

Con ricorso depositato il 31.8.2022 la ricorrente ha chiesto la conferma ai sensi dell'art. 19 CCII delle misure protettive del patrimonio ex art. 18 e specificamente della misura per cui, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non eventualmente concordati con la società e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice.

All'udienza fissata con provvedimento del 1.9.2022 integrato con provvedimento del 2.9.2022 sono comparsi i procuratori della ricorrente, l'esperto dott. \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_ i in sostituzione dell'avv. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ r.l. già costituito ai fini della precisazione del proprio credito.

\* \* \*

Tanto premesso

ritenuta la competenza del Tribunale adito posto che l'istanza ha sede in provincia di Verona,



rilevata la tempestività del ricorso depositato il giorno successivo alla pubblicazione dell'accettazione dell'esperto e dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

rilevato che la società ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta dall'art. 19 CCII e la prova della notificazione dell'udienza del 29.9.2022 ai creditori;

osservato che nel termine assegnato l'esperto ha depositato una nota nella quale ha dato atto che:

- le cause della crisi di (microimpresa che esercita la fornitura di rivestimenti in ceramica e in legno per l'edilizia residenziale e per l'arredo bagno) sono riconducibili perlopiù alla concorrenza dei grandi gruppi commerciali, che applicano ai clienti il c.d. "sconto in fattura" per usufruire delle detrazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, agevolazione che invece non è in grado di offrire alla clientela per carenza di disponibilità finanziarie;

- la marginalità del business di è stata negativa negli anni 2019-2021 ed è prevista molto contenuta nel conto economico previsionale prospettico per gli anni 2022-2023 che risulta caricato nella piattaforma telematica da parte degli advisor di (EBITDA margin pari al 0,5% per il 2022 e pari al 3,3% per il 2023),

- dal testo pratico il risultato del rapporto è pari a 22 che corrisponde ad una situazione in cui la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e si rende necessaria o una ricapitalizzazione oppure una ristrutturazione mediante discontinuità e quindi con il ricorso ad un'operazione straordinaria di ristrutturazione quale può essere l'affitto o la cessione dell'azienda;

- l'esperto stesso ha acquisito direttamente il contatto con il soggetto terzo interessato a valutare un'operazione di acquisto dell'azienda e dall'interlocuzione è emersa l'effettiva disponibilità a proseguire nella trattativa per addivenire ad una acquisizione dell'azienda, sebbene ad un prezzo piuttosto contenuto, attesa la scarsa marginalità del business;

- il piano di tesoreria a sei mesi redatto secondo diverse simulazioni dimostrano che i flussi finanziari prospettici per prossimi 2/3 mesi generano una modesta disponibilità di cassa, per effetto della sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi alla pubblicazione della richiesta di misure protettive, e tale generazione di cassa pare permettere il sostenimento del pagamento delle nuove forniture necessarie al completamento dei cantieri, evitando quindi la risoluzione degli stessi da parte dei committenti con la conseguente responsabilità risarcitoria per .

osservato che all'udienza del 29.9.2022 i procuratori dell'istante, nel confermare l'interesse del potenziale acquirente a proseguire nella trattativa, hanno precisano che nella mattinata si era tenuto un incontro presso la sede della società ove è stato definito in linea di massima il prezzo, la



disponibilità del terzo potenziale acquirente a formulare in tempi ravvicinati offerta non vincolante e la sua volontà di definire l'operazione entro la fine dell'anno;  
che, a sua volta, dott. \_\_\_\_\_, ha dichiarato di essere stato anche lui presente al nuovo incontro con il potenziale terzo acquirente; che sono in corso i lavori per l'esatta definizione delle posizioni debitorie e dei gradi in modo da capire quale possa essere la percentuale a favore dei chirografi e di aver invitato la società ad un contributo avendone ricevuto un positivo riscontro;

ritenuto, sulla base delle informazioni sin qui acquisite, che la misura protettiva richiesta possa trovare accoglimento risultando funzionale al buon esito delle trattative e del piano di risanamento;

che, alla conferma non osta la circostanza riferita dall'esperto che le trattative con i creditori non sono ancora state intraprese tenuto conto che l'esperto ha subordinato l'inizio all'effettiva definizione del prezzo di acquisto e del contributo che l'imprenditore potrà dare in modo tale da poter avere contezza dell'effettiva percentuale che potrà essere offerta ai creditori;  
che non sono emerse controindicazioni alla conferma delle misure protettive e i due creditori costituiti non si sono opposti alla conferma delle misure e si sono limitati a precisare il proprio credito

PQM

conferma le misure protettive erga omnes già in atto per cui, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non eventualmente concordati con la società e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice.

Fissa per tali misure il termine di giorni 120 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese

Avverte che sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori,

Manda all'esperto dott. \_\_\_\_\_ di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca la modifica o abbreviazione della durata della misura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, all'esperto e al registro delle imprese.

Verona 4.10.2022

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Rizzuto